



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 212455 del 24 dicembre 2013

Oggetto: Quesito in merito alla figura del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Si fa riferimento alla nota n. 1536 con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla figura del preposto con riferimento a quanto disposto dal vigente articolo 71, comma 6 bis del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Chiede, nello specifico, di conoscere:

- 1) se, nel caso in cui ad un soggetto giuridico (impresa individuale/società), titolare/gestore di uno degli esercizi indicati in oggetto venga comminata una sanzione amministrativa per violazione di una qualche norma relativa all'esercizio dell'attività commerciale, il soggetto eventualmente preposto debba intendersi come "responsabile in solido", visto il punto 1.4.3 della circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, ai sensi del quale la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti;
- 2) quali controlli il Comune sia tenuto ad effettuare con riferimento alla figura del preposto, oltre alla verifica dei requisiti morali e professionali prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, vista la risoluzione n. 50011 del 26 marzo 2013, con la quale è stato ritenuto che il preposto può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale e visto anche l'articolo 1, comma 3, lette. b) del decreto legislativo n. 114 del 1998 che dispone che la disciplina in materia di commercio persegue le finalità di tutela del consumatore con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti;
- 3) con quali modalità il soggetto titolare dell'autorizzazione deve provvedere, ai sensi del citato articolo 71, alla nomina del preposto, ovvero se possa essere ritenuta sufficiente una dichiarazione di nomina controfirmata "per espressa accettazione" dallo stesso preposto e allegata alla SCIA e quale forma di pubblicità deve essere data alla suddetta nomina.

Chiede, inoltre, di ricevere copia della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.16646.12000.A(17) del 31 gennaio 2006.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non più vigente in quanto abrogato dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, disponeva che: *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con*



*riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale”.*

In vigenza della formulazione ora abrogata, che prevedeva espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale, la scrivente Direzione aveva sostenuto l'impossibilità di nominare un identico preposto per più società.

Con la nuova formulazione intervenuta con le modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del citato decreto legislativo n. 147 del 2012, è stata eliminata tale condizione di specificità con la conseguenza che la precedente condizione limitativa può considerarsi decaduta.

Di conseguenza la scrivente Direzione ha avuto più volte modo di esprimersi al riguardo sostenendo che uno stesso preposto può ora essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della circolare n. 3656/C del 19-2-2012, che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Inoltre, la persona designata come preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale, garantendo comunque quanto richiesto ed esplicitato al citato punto 1.4.3 della circolare n. 3656.

Ciò premesso, con riguardo al primo quesito formulato, in via preliminare la scrivente precisa che ai sensi della disciplina commerciale la figura del preposto è prevista solo al fine di poter dare la possibilità al soggetto che intende avviare un'attività commerciale, di indicare altra persona ai fini della dimostrazione del possesso del requisito professionale, qualora egli ne sia sprovvisto, nei casi in cui, ovviamente, l'attività di vendita sia inerente al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande.

Ritiene, pertanto, che il soggetto preposto all'attività commerciale, designato dal titolare non in possesso dei requisiti professionali, possa ritenersi responsabile di eventuali violazioni di norme relative all'esercizio dell'attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabilità sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell'esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza e non invece per le norme che addebitino tale responsabilità al soggetto che abbia direttamente compiuto la violazione.

Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689: *“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.*

Si sottolinea, altresì, che ai sensi dell'articolo 6, terzo periodo della medesima legge n. 689: *“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.*



3

Ne consegue, pertanto, che, in caso di violazioni di norme relative all'esercizio dell'attività commerciale da parte del soggetto preposto, sia il legale rappresentante, in caso di società, che il titolare, in caso di impresa individuale, risponderanno, comunque, in via solidale per le eventuali violazioni commesse dai loro collaboratori.

Con riferimento al secondo quesito formulato, si precisa che ai sensi della vigente normativa in materia è ammessa, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità che il requisito professionale richiesto possa essere posseduto dal soggetto preposto in alternativa al titolare o al rappresentante legale. Gli enti preposti ai controlli, pertanto, hanno l'obbligo di controllare che tali soggetti siano effettivamente in possesso del predetto requisito professionale, nonché ovviamente di quello di onorabilità, al cui possesso sono obbligati tutti i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i.. Con particolare riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, abrogato dal decreto legislativo n. 159 del 6-9-2011, c.d. Codice Antimafia, si precisa che allo stato attuale tali soggetti corrispondono a quelli indicati dall'articolo 85 del medesimo Codice Antimafia (cfr. parere dell'8-5-2013, n. 76189).

Con riguardo a quanto richiesto al punto 3), ad avviso della scrivente, il soggetto titolare dell'autorizzazione non in possesso dei requisiti professionali e che di conseguenza provvederà alla nomina di un preposto deve, in sede di compilazione del modello SCIA, provvedere a far compilare il quadro di autocertificazione al soggetto da lui indicato come preposto, il quale attesterà di essere in possesso dei requisiti morali e professionali sottoscrivendo in calce le dichiarazioni rese e pertanto esplicitando l'accettazione dell'incarico affidatogli; in tal senso non si ravvisa, quindi, la necessità di una ulteriore dichiarazione di nomina controfirmata per accettazione da parte del soggetto preposto, così come richiesto nel quesito. Analoga dichiarazione riferita al possesso dei requisiti deve, ovviamente, essere allegata all'istanza, ove trattasi di attività soggetta al regime autorizzatorio. In ambedue i casi va allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del soggetto preposto o, in alternativa, va apposta la firma digitale.

Infine, come richiesto al punto 4), si invia copia della nota del Ministero dell'Interno del 31 gennaio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)